

# TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 21 settembre 2015 — Anagnostu e a./Commissione**

(Causa F-72/11) <sup>(1)</sup>

**(Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizi di promozione 2010 e 2011 — Tassi moltiplicatori di riferimento — Articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto — Misure di transizione per il periodo che va dal 1 maggio 2004 al 30 aprile 2011 — Articolo 9 dell'allegato XIII dello Statuto — Disposizioni generali d'esecuzione dell'articolo 45 dello Statuto — Fissazione delle soglie di promozione — Mancata iscrizione nell'elenco dei funzionari promossi — Interesse ad agire)**

(2015/C 363/54)

Lingua processuale: il francese

## Parti

**Ricorrenti:** Anastasios Anagnostu (Woluwe-Saint-Pierre, Belgio) e altri 24 ricorrenti (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentante: J. Currall, agente)

## Oggetto

Domanda diretta, da una parte, ad ottenere l'annullamento delle decisioni che fissano le soglie di promozione per gli esercizi 2010 e 2011 ai gradi AD 13 e AD 14 e, dall'altra, ad ottenere l'annullamento dell'elenco dei funzionari promossi ai gradi AD 13 e AD 14 per l'esercizio di promozione 2010 e l'annullamento della decisione implicita della Commissione di rigetto della promozione di un maggior numero di altri funzionari ai gradi AD 12 o AD 13.

## Dispositivo

- 1) *Le decisioni della Commissione europea del 26 novembre 2010 di non promuovere il sig. Antoulas, la sig.ra Bruni, la sig.ra Nicolaidou-Kallergis e il sig. Xanthopoulos sono annullate.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *La Commissione europea sopporta i quattro venticinquesimi delle proprie spese ed è condannata a sopportare i quattro venticinquesimi delle spese sostenute dai ricorrenti.*
- 4) *I ricorrenti diversi dal sig. Antoulas, dalla sig.ra Bruni, dalla sig.ra Nicolaidou-Kallergis e dal sig. Xanthopoulos sopportano i ventuno venticinquesimi delle proprie spese e sono condannati a sopportare i ventuno venticinquesimi delle spese sostenute dalla Commissione europea.*

<sup>(1)</sup> GU C 290 del 1° 10.2011, pag. 20.